PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1408 DEL 04/11/2025

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E URBANI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (INERTI), CON SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO ED EMISSIONI IN ATMOSFERA. ADEGUAMENTO D.M. 127/2024. DITTA: SCA.MO.TER. RECYCLING S.R.L. (P. IVA 02035540240) SEDE LEGALE: VIA CENGE, 10 – COMUNE DI ARCUGNANO SEDE OPERATIVA: VIA SERENISSIMA – COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO**

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 1883 del 22/12/2023, integrata con nota prot. n. 16963 del 11/04/2025, la ditta Sca.Mo.Ter. Recycling s.r.l. è stata autorizzata fino al 31/12/2033, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi sito in via Serenissima, comune di Grisignano di Zocco nonché allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento su bacino disperdente ed emissioni in atmosfera.

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1257 del 24/09/2024 di rigetto dell'istanza di modifica dell'autorizzazione n. 1883 del 22/12/2023, finalizzata al recupero effettivo (R5) del rifiuto E.E.R. 17 05 04 "terre" rientranti nei limiti CSC di cui alla Tabella 1, colonna B, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 secondo procedura End of Waste caso per caso **(prot. prov. n. 25157 del 27/05/2024)**.

Dato atto che:

- con numero di registro generale 1378 del 2024, la ditta ha presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 1257 del 24/09/2024;
- nelle more della sentenza, con nota del 24/12/2024, assunta ai prott. nn. 60355, 60356, 60357 in data 30/12/2024, la ditta ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione n. 1883 del 22/12/2023 per l'inserimento di nuovi rifiuti ammissibili in impianto, l'aumento di potenzialità annuale e giornaliera, la sostituzione di macchinari, nuove tipologie di EoW e l'adeguamento al Decreto Ministeriale n. 127/2024.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Rilevato che la sopracitata richiesta della ditta, alla luce dei sopraggiunti sviluppi normativi, ha assorbito la precedente istanza oggetto di rigetto **(prot. prov. n. 25157 del 27/05/2024)** e superato ogni altra questione.

Dato atto che, con nota prot. n. 2093 del 16/01/2025, questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e contestualmente lo ha sospeso, a partire dalla data di presentazione dell'istanza, in attesa del provvedimento di non assoggettabilità alla V.I.A., ovvero fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale delle modifiche sopracitate.

Vista la nota prot. n. 4632 del 31/01/2025, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ufficio Prevenzione Incendi – Vicenza ha fornito il riscontro di propria competenza.

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 412 del 14/04/2025, comprensiva di parere favorevole n. 3/2025, espresso dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA, con cui è stato valutato di escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di modifica sostanziale di esercizio dell'impianto in questione, con prescrizioni (art. 19 del D. Lgs. 152/2006).

Vista la nota prot. n. 20590 del 06/05/2025, con cui questo Servizio ha comunicato il riavvio del procedimento sospeso **(prot. n. 2093 del 16/01/2025)**, indetto una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, chiedendo altresì agli Enti coinvolti dal procedimento di esprimere il relativo parere e alla ditta di: 1) trasmettere la documentazione prescritta nella Determina Dirigenziale n. 412 del 14/04/2025 e 2) convalidare la perimetrazione del sito oggetto di autorizzazione ambientale in regime ordinario (art. 208).

Considerata la nota prot. n. 26113 del 05/06/2025, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti da questo Servizio, precisando di aver presentato una domanda di ricerca d'acqua e concessione alla derivazione al Genio Civile di Vicenza per la realizzazione di un pozzo di emungimento ad integrazione della riserva idrica per la nebulizzazione dei cumuli.

Dato atto della:

- nota prot. n. 27354 del 13/06/2025, con cui questo Servizio ha comunicato agli Enti il deposito delle suddette integrazioni documentali e richiesto espressamente ad A.R.P.A.V. il relativo parere tecnico di verifica delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., per la cessazione della qualifica di rifiuto secondo la procedura "caso per caso" e al Genio Civile il proprio parere relativamente alla richiesta di terebrazione e concessione di derivazione;
- nota prot. n. 30283 del 02/07/2025, con cui questo Servizio, in accordo con A.R.P.A.V., ha richiesto specificazioni/chiarimenti/approfondimenti alla ditta.

Considerate le integrazioni presentate dalla ditta, assunte al prot. n. 32918 del 18/07/2025, con cui viene, altresì, segnalata la rinuncia volontaria dei codici E.E.R. 19 01 12 e 19 13 02.

Preso atto della:

- nota prot. n. 38175 del 21/08/2025, con cui il Genio Civile di Vicenza ha comunicato di aver avviato il proprio procedimento in data 10/06/2025, per il rilascio del permesso di ricerca e concessione di derivazione di acqua sotterranea alla ditta in questione, e di essere in attesa del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Bacino;
- nota prot. n. 39033 del 28/08/2025, con cui U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti di A.R.P.A.V. ha rilasciato parere favorevole, ai sensi art. 184-ter, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sui materiali *"Sabbia per sottoservizi"*, *"Materiale drenante"*, *"Materiali drenanti per usi geotecnici in discarica"*, *"Materiali per coperture, piste d'accesso da utilizzare in discarica"* e *"Terra recuperata (colonna A, colonna B)"* esitanti dal trattamento R5 dei rifiuti in impianto.

Dato atto della nota prot. n. 41050 del 09/09/2025, con cui questo Servizio, stante la sopracitata nota del Genio Civile, ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento amministrativo sino all'espressione obbligatoria di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali.

Preso atto della:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- nota prot. n. 42930 del 18/09/2025, con cui il Genio Civile di Vicenza ha fornito il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino, rilasciato nell'ambito del procedimento avviato per la ricerca e concessione di derivazione di acqua sotterranea della ditta;
- sentenza n. 1618/2025 pubblicata il 25/09/2025, con cui il Tribunale Amministrativo per il Veneto (Sezione Quarta), si è pronunciato sul ricorso n. 1378/2024, lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato n. 1257 del 24/09/2024 della Provincia di Vicenza – Area Tecnica;
- nota prot. n. 43635 del 23/09/2025, con cui il Genio Civile di Vicenza ha trasmesso l'Ordinanza n. 46 del 23/09/2025, con la quale è stata ammessa ad istruttoria la domanda di ricerca e concessione di derivazione dell'acqua sotterranea, per provvedere all'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Genio Civile e del Comune di Grisignano di Zocco, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29/09/2025.; tali termini risultano decorsi

Considerato che:

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione tecnica e successive integrazioni della ditta da parte degli altri Enti interessati nel procedimento;
- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 3/2025;
- il giudicato del Tribunale Amministrativo per il Veneto (Sezione Quarta) ha annullato la Determina Dirigenziale n. 1257 del 24/09/2024 per i motivi specificati in motivazione nella decisione giudiziaria e ha imposto a questa Amministrazione di eseguire la sentenza;
- la ditta applica un sistema di gestione della qualità in accordo alla ISO 9001 ed è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001, rilasciate dall'organismo TÜV NORD CERT GmbH (**prot. n. 60356 del 30/12/2024**).

Visto l'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019, n. 101, che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in **Allegato 1** e **Allegato 2** al presente provvedimento.

Ritenuto, per quanto sopra, di:

- rilasciare una autorizzazione di modifica dell'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi e pericolosi in questione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., valida a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di gestione dell'attività di recupero rifiuti ora autorizzata;
- revocare l'autorizzazione n. 1883 del 22/12/2023, integrata con nota prot. n. 16963 del 11/04/2025;
- prendere atto delle prescrizioni del Genio Civile e dell'Autorità di Bacino per gli aspetti autorizzatori alla ricerca e concessione di derivazione dell'acqua sotterranea presso il sito, di cui la ditta dovrà darne riscontro anche a questa Amministrazione;
- prendere atto dell'annullamento del provvedimento n. 1257/2024, adottato da questa Amministrazione in data 24/09/2024, ai sensi e per gli effetti della sentenza n. 1618/2025 pubblicata il 25/09/2025 dal Tribunale Amministrativo per il Veneto (Sezione Quarta);
- di rilevare che con la nuova istanza del 24/12/2024, già citata in premessa e relativa all'adeguamento della nuova normativa, risulta superata e assorbente la precedente richiesta posta a base dell'accolto ricorso.

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"*;

Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 *"Norme in materia di gestione dei rifiuti"*;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Vista la D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/2012 relativa alle *"Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.Lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, L.R. 3/2000"*;

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

Visto il Decreto Ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 30/03/2023 di assegnazione degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2025, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2025/2027 approvato con Decreto presidenziale n. 7 del 27/01/2025;

Richiamato il Decreto presidenziale n. 31 del 12/02/2025 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

DETERMINA

- La ditta SCA.MO.TER. RECYCLING S.R.L. (P. IVA 02035540240), con sede legale in via Cenge n. 10 nel comune di Arcugnano (VI), è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero (R13, R12 e R5) rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi (inerti), con scarico di acque meteoriche di dilavamento ed emissioni in atmosfera, sito in via Serenissima, comune di Grisignano di Zocco, su un'area catastalmente identificata dal mappale n. 955 del Foglio 4.
  Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi idrici con validità fino al **31/12/2033**.
- La revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 1883 del 22/12/2023, integrata con nota prot. n. 16963 del 11/04/2025, a partire dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie così come aggiornate a seguito della variazione di gestione dell'attività di recupero ora autorizzata.

FA OBBLIGO

Alla ditta SCA.MO.TER. RECYCLING S.R.L. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta deve rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, di deposito del materiale End of Waste ed i processi di trattamento, con le modalità indicate nel Piano di Gestione Operativa (rev.04, luglio 2025) e nelle procedure di recupero rifiuti inerti (IO.08.01, IO.08.02, IO.08.03), e conformemente al layout impiantistico *"Tavola PT.01 – Layout impiantistico"* (rev.01, luglio 2025), agli atti con prot. n. 32918 del 18/07/2025.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1., fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta deve comunicare alla Provincia ed A.R.P.A.V. con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare la sostituzione del trituratore, allegando la relativa scheda tecnica

ed esplicitando i sistemi di abbattimento delle polveri installati.

4. La ditta deve comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5. La gestione tecnica dell'impianto deve essere condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
6. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta deve trasmettere alla Provincia di Vicenza, via PEC, una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, i quantitativi di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e i quantitativi di EoW prodotti per tipologia. In particolare, la ditta deve fornire un prospetto sinottico *ad hoc* per i rifiuti in ingresso, prodotti in impianto e conferiti ad impianti terzi appartenenti al Capitolo 19 dell'Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006; fornendo altresì il nominativo degli impianti di destino per tali rifiuti, autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste. La relazione dovrà ricomprendere, inoltre, le analisi degli scarichi, i volumi derivati da pozzo per la nebulizzazione dei cumuli, rapportato anche ai giorni di attivazione, i controlli periodici dell'impatto acustico e delle opere di sistemazione a verde, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
8. Deve essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento della certificazione ambientale ISO 9001 e 14001.
9. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014. In particolare, la ditta deve presentare al Settore Ambiente della Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, aggiornate garanzie finanziarie, conformi alla D.G.R.V. n. 2721/2014, ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziare da parte della scrivente Amministrazione.

Gestione delle aree

10. La ditta deve mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. La verifica dello stato di usura della pavimentazione deve avvenire secondo la procedura gestionale indicata nel Piano di Gestione Operativa, con compilazione della relativa *"Scheda verifica pavimentazioni"*, assunta al prot. n. 32918 del 18/07/2025.
11. La ditta deve mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
12. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice E.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'impianto (Elenco dei Rifiuti di cui dell'Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/2006).
13. Il deposito intermedio di Terre e Rocce da Scavo, qualificate come sottoprodotti (ex D.P.R. 120/2017), deve avvenire limitatamente entro l'area identificata con sigla "D" del layout impiantistico *"Tavola PT.01 – Layout impiantistico"* (rev.01, luglio 2025), agli atti con prot. n. 32918 del 18/07/2025.

Gestione dei rifiuti

14. Presso l'impianto possono essere conferiti e gestiti esclusivamente i rifiuti di cui all'**Allegato 1**

alla presente Determina; per ogni codice E.E.R. sono identificate le relative operazioni consentite e la codifica dei materiali/rifiuti in uscita.

15. I quantitativi massimi di rifiuti non pericolosi gestiti dall'impianto sono così suddivisi:

a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	**150.000 tonnellate**
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): di cui **10 tonnellate** di rifiuti pericolosi	**10.000 tonnellate**
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività):	**300 tonnellate**
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:	**1.000 tonnellate**
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:	**142.500 tonnellate**

16. In conformità con quanto previsto dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti operazioni di gestione rifiuti:
a) messa in riserva (**R13**) finalizzata allo stoccaggio per il successivo avvio a recupero;
b) messa in riserva (**R13**) funzionale alla successiva operazione di raggruppamento, selezione e cernita (per separazione di componenti estranee recuperabili) di rifiuti (**R12**). Il rifiuto derivante da tale operazione dovrà mantenere lo stesso codice E.E.R. di ingresso qualora si sia in presenza di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice E.E.R. e produttori diversi, mentre nel caso il raggruppamento riguardi rifiuti in ingresso aventi codici E.E.R. diversi dovrà essere attribuito il relativo codice del capitolo 19 XX XX dell'Elenco dei Rifiuti per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita derivanti dalle suddette operazioni di recupero (**R12**) ed identificati in **Allegato 1** dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
b.1.) in caso di operazioni R12 (raggruppamento, selezione/cernita) che non comportino la produzione di End of Waste in sito, i rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati ad un recupero effettivo con produzione di End of Waste mentre le frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento,
b.2.) in caso di operazioni R12 (raggruppamento, selezione/cernita) che prevedano il completamento del ciclo di recupero con la produzione di End of Waste in sito, le condizioni risultano indicate alla successiva lettera c) e le eventuali frazioni residue, se ritenute non recuperabili, potranno essere avviate a smaltimento;
c) operazione di recupero di sostanze inorganiche (**R5**) per la produzione di materiale EoW rispondente alle caratteristiche presentate nella sezione "Gestione End of Waste" e così come indicato nell'**Allegato 1** e **2** al presente provvedimento.

17. Gli eventuali materiali prodotti al termine del trattamento meccanico dei rifiuti, per i quali non si ottiene la cessazione della qualifica di rifiuti a causa di non conformità determinate da aspetti ambientali, dovranno prioritariamente essere inviati ad impianti terzi dotati di tecnologia per il trattamento dello specifico inquinante e, solo alternativamente, potranno essere destinati a smaltimento.

18. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.

19. Il rifiuto E.E.R. 17 06 03* deve essere stoccato in cassoni chiusi presso le aree individuate nel layout aziendale della ditta.

20. Deve essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Gestione End of Waste

21. La ditta è autorizzata a produrre le tipologie di materiale EoW individuate nell'**Allegato 1**, nel rispetto delle condizioni descritte nell'**Allegato 2**, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

22. Per ogni lotto di produzione, inteso come chiuso in impianto ovvero non suscettibile di ulteriori apporti di materiale tra un'analisi e l'altra, deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sulla base delle verifiche ambientali e tecnico/prestazionali allegate e richiamate dalle specifiche norme tecniche di settore (**Allegato 2**). La ditta deve conservare copia della dichiarazione di conformità e manuale del sistema di gestione presso la propria sede operativa o legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

23. La quantità massima istantanea di EoW in deposito è di **12.000 tonnellate**, così di seguito suddivisa per i diversi gruppi di prodotti EoW:

Macrocategoria EoW	Quantità massima in deposito [t]	Area di deposito
Aggregato recuperato (EoW 01)	9.000	B1
Sabbia per sottoservizi (EoW 02)	1.000	B2
Materiale drenante (EoW 03)	1.000	B2
Materiali drenanti per usi geotecnici in discarica (EoW 04)	1.000	B2
Materiali per coperture, piste d'accesso da utilizzare in discarica (EoW 05)	1.000	B2
Terra recuperata (EoW 06, EoW 07)	2.000	B2

24. I lotti di materiale EoW caratterizzati devono essere mantenuti distanziati/separati nell'area individuata per il loro deposito al fine di preservare e garantire la tracciabilità della filiera di recupero.

25. Lo stoccaggio del materiale EoW potrà avvenire per un periodo massimo di 24 mesi dalla produzione del lotto di EoW di riferimento, in quanto trattasi di prodotto non soggetto a deteriorabilità. Decorso tale termine, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di EoW per mancanza di mercato (requisito art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006) e, pertanto, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gestione degli scarichi idrici

26. Per l'individuazione del sistema di raccolta, trattamento, riutilizzo e scarico delle acque meteoriche si deve fare riferimento alla "*Tavola 2 – Planimetria reti di captazione e presidi alle emissioni"*, datata dicembre 2024, agli atti al prot. n. 60357 del 30/12/2024.

27. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di depurazione annesso all'impianto di recupero rifiuti (inerti), con recapito sul suolo mediante bacino disperdente realizzato a piano campagna, alle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da personale qualificato, con cadenza annuale per almeno i seguenti parametri: pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco e Idrocarburi Totali.

28. Il campionamento deve essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate, tali informazioni dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. Il campionamento deve essere condotto da personale qualificato del laboratorio a servizio della ditta e le relative modalità devono essere descritte in apposito verbale di prelievo da allegare al Rapporto di Prova.

I referti analitici, accompagnati dai relativi verbali di prelievo, devono essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

29. I pozzetti fiscali di campionamento devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore). I pozzetti devono:

- essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo,
- idonei per i prelievi e le misure di portata,
- essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.

30. Le caditoie/canalette di raccolta delle acque di dilavamento dovranno essere mantenute libere al fine di non bloccare il deflusso delle acque e periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

31. La ditta deve registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento. Il citato quaderno deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.

32. La ditta deve evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.

Gestione delle emissioni in atmosfera

33. La ditta è tenuta a impedire le emissioni diffuse di polveri durante le fasi trasporto, carico, scarico, stoccaggio e manipolazione dei prodotti polverulenti e ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) devono essere mantenuti attivi i dispositivi di irrigazione atti ad assicurare la costante umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento depositati su piazzale e delle medesime superfici esterne di stoccaggio;
b) deve essere mantenuta presidiata l'area di lavaggio ruote dei mezzi, impiegando solo acqua;
c) deve essere effettuato un costante monitoraggio delle opere di sistemazione a verde secondo la procedura interna della ditta, atte a limitare la diffusione di polveri all'esterno del sedime di impianto;
d) in caso di anomalie o guasti agli impianti la ditta deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.V. entro le 24 ore successive.

Gestione impatto acustico

34. La ditta deve effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'A.R.P.A.V. e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed A.R.P.A.V., a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

Altro

35. L'inizio e la fine lavori per la realizzazione del pozzo di emungimento ad integrazione della riserva idrica per la nebulizzazione dei cumuli dovrà essere oggetto di specifica comunicazione alla Provincia, contenente la documentazione, anche fotografica, attestante la conformità a quanto previsto dal provvedimento del Genio Civile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

36. Entro 15 giorni dal ricevimento, la ditta deve trasmettere alla Provincia la concessione di derivazione dell'acqua sotterranea per la nebulizzazione dei cumuli e le relative procedure interne per il controllo di taratura del contatore di misura dei volumi derivati, oltre che una planimetria con la posizione del punto di adduzione.

AVVERTE CHE

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
b) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c) in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società;
d) nel caso di modifica del legale rappresentante dovrà essere preventivamente comunicata la variazione prevista ed il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.

Il contenuto prescrittivo e gli allegati tecnici del presente provvedimento potranno successivamente essere integrati e/o modificati, sulla base di evidenze oggettive risultanti dall'esercizio dell'attività (verifiche istruttorie, relazioni tecniche periodiche, esiti ispettivi etc.); nei casi di revisione e di rinnovo dell'autorizzazione, la scrivente Amministrazione si riserva di ridefinire l'elenco delle tipologie di rifiuti ammessi al recupero e riportati in **Allegato 1**, sulla base dei dati di reale e dimostrata gestione degli stessi.

Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta. Le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno cinque anni dall'atto di cessione.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla società SCA.MO.TER. RECYCLING S.R.L., al Comune di Grisignano del Zocco, all'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 Berica – Vicenza, al Genio Civile di Vicenza, all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei V.V.F.F. di Vicenza.

Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**